

Convenzione per l'illuminazione votiva elettrica delle tombe
nella Cappella Cimiteriale della Parrocchia

, sita nel Cimitero Comunale di

Premesso che la EMILIO ALFANO SpA. espleta il servizio elettrico lampade votive nei Cimiteri di , provin-
cia di Caserta;

Considerato che a tuttoggi svolge il servizio nei Cimiteri comunali di con serietà ed impegno;

Si ritiene, volendo, di comune accordo, provvedere a normalizzare il rapporto di concessione, di stabilire e convenire, tra la Spettabile Parrocchia cui sopra e la EMILIO ALFANO SpA, quanto segue:

L'anno millenovecentonovatre, il giorno *Venticinque* del mese di *Dicembre* in , presso la Chiesa Parrocchiale di si sono costituiti:

il Parroco pro-tempore, , nato a

e domiciliato in

, della Parrocchia

di , P.ta IVA n. ;

il Signor e

domiciliato in

, cod.fisc.

, il quale interviene per

nome e per conto della Società EMILIO ALFANO s.p.a., quale

procuratore della stessa, come da procura notarile rep. n.

30061, racc. 3533 del 23/10/1984, presso il Notaio Dr. Mario Mazzocca, registrata a Napoli il 24/10/1984, al n. 8578/C.

I suddetti con la presente scrittura privata, da valer a tutti gli effetti di legge, quale atto pubblico, convengono e stipulano la seguente narrativa che forma parte integrante del presente contratto.

ART. 1- E' istituito nella Cappelle Cimiteriali della Parrocchia di _____, nel Cimitero di _____, con diritto di privativa, il servizio di illuminazione votiva elettrica sulle tombe, loculi, ossari e lapidi ivi esistenti.

ART. 2- Il servizio viene concesso in esclusiva e con diritto di privativa di erogazione di energia elettrica, alla società EMILIO ALFANO p.a., con sede in Arzano (NA) alla via Rettifilo al Bravo n. 47 e con codice fiscale 01321970632 e partita (VA (Napoli) n. 01256441211.

ART. 3- La durata della concessione viene stabilita in anni 25 (venticinque), rinnovabile, qualora dodici mesi prima della scadenza, una delle parti non faccia pervenire all'altra parte legale disdetta, a mezzo di lettera raccomandata con A.R..

ART. 4 - Le spese del contratto, registrazione e quanto altro relativo, niente escluso, sono a carico della società concessionaria.

ART. 5 - L'Amministrazione parrocchiale acconsente che il per-



sonale della EMILIO ALFANO SPA, acceda nei locali della propria cappella cimiteriale in qualsiasi giorno per lo svolgimento delle mansioni inerenti il servizio cui preposta.

ART. 6 - La società concessionaria provvederà, a sue spese, ad adeguare l'impianto di illuminazione lampade votive, attualmente in esercizio ed occorrente per il servizio, secondo le vigenti norme di sicurezza (Legge 46/90) .

ART. 7 - La società concessionaria curerà la buona manutenzione ed il relativo funzionamento dell'impianto elettrico, delle lampade e portalampade. L'accensione, per quanto riguarda le lampade votive eterne è ininterrotta, salvo casi di forza maggiore, per incendi, furti, devastazioni, calamità, guasti alle linee elettriche o ordinanze sindacali.

ART. 8 - La tensione dell'energia elettrica, per l'accensione delle lampade votive, sia eterne che occasionali sarà a 24 volts, come previsto dai regolamenti in materia.

ART. 9 - E' fatto divieto assoluto a chicchessia di introdurre nella cappella lampade a corrente a batterie od accumulatori.

ART. 10 - La concessionaria si impegna ad osservare e fare osservare, nei limiti della propria competenza, tutte le norme di legge e di regolamenti vigenti in materia e tenere indenne e sollevata, civilmente e penalmente, la Parrocchia da ogni e qualsiasi danno dovesse derivare in conseguenza della presente concessione. A tal uopo la concessionaria si impegna a stipu-

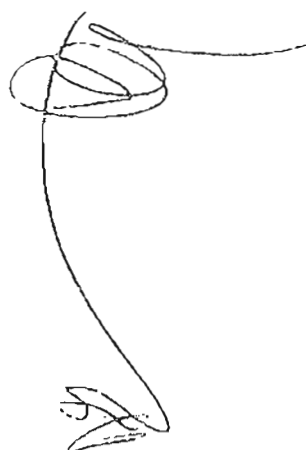


lanciare per tutta la durata del rapporto contrattuale una adeguata polizza di assicurazione R.C. (responsabilità Civile).

ART.11 - La concessionaria è impegnata a eseguire, a sue spese, i necessari ampliamenti della rete elettrica, nel caso si rendessero necessari per l'ampliamento della cappella ed alla realizzazione dell'impianto elettrico per la costruzione di nuove sale e/o per cappelle ubicate in altro luogo. La Emilio Alfano S.p.a. nei casi sopra citati ha diritto alla proroga della concessione, commisurata all'onere che andrà a sostenere per la realizzazione dell'opera.

ART.12 - Canonì di utenza da praticare, distinti nelle voci:
a) contributo di allacciamento per ogni lampada votiva eterna installata, b) canone mensile per accensione di ogni singola lampada votiva eterna, c) canone lampada votiva occasionale giornaliera. La Emilio Alfano spa si impegna ad attuare e praticare i canonì di utenza che saranno adottati per i campi comunali a decorrere dal 1/1/1994 e gli utenti in essere sino alla data del presente contratto non saranno tenuti a versare il contributo di allacciamento.

ART.13 - La concessionaria effettuerà, con mezzi propri, sotto la propria responsabilità ed esclusivamente a mezzo del proprio personale, la riscossione dei canonì dovuti dagli utenti per il servizio di accensione delle lampade votive eterne ed occasionali, essendo non consentito ad altri.



Emilio Alfano S.p.A.

ART.14 - La Emilio Alfano S.p.a. a fronte della presente concessione si impegna a corrispondere alla Parrocchia un contributo per funzioni religiose, per ogni allaccio, per ogni lampada votiva eterna e mese di accensione e per ogni lampada occasionale e giorno di accensione, nella misura del 15 % (quindicipercento) dei canoni riscossi dagli utenti.

ART.15 - Il versamento delle somme di cui al precedente articolo, dovrà essere effettuato, a decorrere dall'inizio di gestione dell'1/1/1994, dalla concessionaria entro il 30 marzo dell'anno successivo di pertinenza, presso la sede legale della Parrocchia o mediante consegna a persona all'uopo designata a riscuotere da parte di questa.

ART.16 - La Parrocchia di

in caso che la impresa Emilio Alfano s.p.a., non provveda al versamento delle quote concordate entro il termine fissato nell'art. 15 , potrà chiedere la risoluzione, dopo un primo avvertimento per raccomandata a.r. rimasto inevaso.

Art. 17 - La concessionaria provvederà all'installazione di 3 (tre) lampade ambientali, con accensione autonoma (plafondiera per lampade al neon), il tutto a proprio carico, per tutta la durata della concessione, compreso materiale, manutenzione, ricambio lampade e consumo energia elettrica. L'accensione sarà curata a discrezione del delegato alla apertura delle Cappelle Cimiteriali.

Stampa circolare illeggibile.

Handwritten signature and scribbles.

ART.18 - L'incidenza dei costi sui canoni praticati, nelle voci flettenti il servizio, viene così valutata: materiale 30% ; energia elettrica 40% ; manodopera e costi di gestione 30% .

ART.19 - Revisione delle tariffe: si seguirà l'andamento revisionale attuato per le utenze della zona comunale dei Cimiteri di ; questa potrà avvenire biennialmente, nel caso in cui la società concessionaria potrà dimostrare un maggiore costo del servizio, raffrontandola al biennio precedente. Il coefficiente revisionale dei canoni sarà desunto da apposita certificazione della C.C.I.A.A., sulle risultanze del bollettino mensile di statistica, riguardante l'indice generale dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai ed impiegati. A tal fine, entro il mese di dicembre di ogni anno la concessionaria farà pervenire all'Amministrazione parrocchiale, apposito certificato, così come parimenti notificato al Comune di

ART.20 - Gli eventuali aumenti del costo di energia elettrica che dovessero verificarsi nel corso dell'anno, comporteranno l'immediato aumento sui canoni, che sarà richiesto all'utente quale rivalsa.

Dell'intervenuto aumento, del costo di energia elettrica, la concessionaria darà comunicazione, a mezzo lettera raccomandata a.r., all'Amministrazione Parrocchiale, con l'indicazione delle data di applicazione della tariffa maggiorata per rival-

sa del maggiore costo di energia elettrica.

ART.21 - Regolamento utenza e modalità del servizio:

la concessionaria predisporrà il servizio per l'illuminazione votiva dei loculi, tombe, fosse e ossari nelle due forme: Lampada votiva eterna - lampada votiva occasionale.

SERVIZIO LAMPADE VOTIVE ETERNE, viene effettuato:

- a) fornendo una lampada elettrica allocata su un portalampada di tipo unico. La lampada ed portalampada sono di proprietà della società concessionaria che ne curerà la manutenzione le sostituzione della lampada ove bruciata;
- b) fornendo ininterrottamente nelle 24 ore giornaliere l'energia elettrica, salvo caso di forza maggiore, ed ogni più idonea sorveglianza ed assistenza per la perfetta ed ininterrotta accensione;
- c) ove l'utente chieda a sue spese l'installazione di apparecchiature speciali di sostegno alla lampada, esse resteranno di proprietà dell'utente, che ne risponderà direttamente. E' facoltà della concessionaria chiedere in qualsiasi momento la sostituzione delle apparecchiature ove queste presentassero inconvenienti tecnici;
- d) il pagamento del canone avverrà anticipatamente, annualmente e l'utente si servirà del modulo di C/C postale inviato dalla concessionaria al domicilio dell'utente stesso, maggiorato delle spese postali. Unica prova di avvenuto pagamento è



la ricevuta dell'ufficio postale o quella rilasciata da dipendenti della concessionaria;

e) in caso di morosità del pagamento e dopo aver constatato l'assenza di riscontro, da parte dell'utente ai solleciti ad esso inoltrati, la concessionaria sospenderà la fornitura, richiedendo la somma dovuta, maggiorata delle spese legali;

f) l'utente corrisponderà anticipatamente, all'atto della richiesta di allaccio, oltre all'importo dovuto per contributo di allacciamento, un deposito cauzionale, pari all'importo di tre mensilità di canone, che sarà restituito o conguagliato alla fine del rapporto;

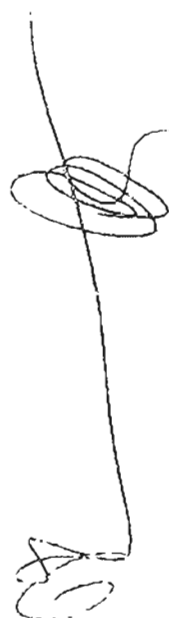
g) l'utente è tenuto a comunicare alla concessionaria l'eventuale suo nuovo recapito.

SERVIZIO LAMPADE OCCASIONALI: tale servizio viene effettuato come segue:

a) la concessionaria fornirà gratuitamente i sostegni per il numero corrispondente alle lampade, in numero non inferiore a due per i loculi e numero sette (tipo croce) per le fosse, mentre per le apparecchiature private gli attacchi già predisposti;

b) il servizio avrà le stesse modalità di quello per le lampade votive eterne, limitato alle ore di apertura della Cappella Cimiteriale;

c) per l'accensione della Commemorazione dei Defunti, le pre-



notazioni si accettano fino al giorno 30 Ottobre e la predetta accensione sarà di due o più giorni, a secondo di come viene disposto il servizio.

- Per i pagamenti anticipati, effettuati per lampade votive, è dovuto dall'utente il relativo conguaglio nei successivi pagamenti, se nel corso dell'anno sono avvenuti aumenti del canone.

- Gli impianti per la installazione delle lampade votive dovranno essere esclusivamente eseguiti dal personale dipendente od esplicitamente autorizzato dalla impresa Emilio Alfano spa.

ART.22 - Per quanto non previsto nella presente scrittura privata le parti si rimettono alle disposizioni del vigente Codice Civile.

ART.23 - Per eventuali controversie, il Foro competente è quello di Piedimonte Matese.

La presente scrittura privata, composta da pagine 8 e rghi 17, previa lettura, viene controfirmata per accettazione dalle parti in causa.

Il Parroco:

Per la Concessionaria:

29/10/1993.